



PRESCRIZIONE OPERATIVA

P.O. N° 1/2019

Data di Emissione: 05/04/2019

Oggetto:

Limiti dei tempi di volo, di servizio e riposo del personale navigante impiegato in attività HEMS e SPO-HR.

Applicabilità:

Tutti gli operatori aerei che sul territorio nazionale Italiano svolgono attività di servizio medico di emergenza con elicotteri (HEMS) e operazioni specializzate ad alto rischio (SPO HR) con velivoli ed elicotteri

Data di entrata in vigore:

08 Aprile /2019

Documenti a riferimento:

1. Regolamento (UE) n. 2018/1139, art.70
2. Regolamento (UE) n.965/2012, art. 8
3. Regolamento (UE) n.965/2012, ARO.GEN.135
4. Annesso 6 ICAO
5. Regolamento ENAC : *“Regolamento sull'impiego, sui limiti dei tempi di volo e di servizio e requisiti di riposo per l'equipaggio di condotta degli elicotteri adibiti al trasporto aereo di passeggeri per collegamenti con piattaforme petrolifere, per servizio medico di emergenza e per attività di ricerca e soccorso in montagna*
6. Regolamento ENAC *“Requisiti relativi alle operazioni aeree antincendio nonché ad aspetti delle operazioni specializzate e non commerciali non compresi nel Regolamento (UE) 965/2012”*

Descrizione:

I limiti dei tempi di volo e di servizio nonché i requisiti sui tempi di riposo per i membri di equipaggio di volo (norme “FTL”) sono elementi essenziali della normativa aeronautica, stabiliti ed applicati al fine di garantire operazioni di volo in sicurezza.

Studi scientifici hanno dimostrato che la fatica degli equipaggi è spesso causa di incidenti di volo, soprattutto per quelle operazioni che richiedono elevata specializzazione e concentrazione o dove è diffuso l'impiego di un solo pilota.

In attesa che EASA e la Commissione Europea completino la disciplina in materia per tutte le tipologie di operazioni di volo, la regolamentazione applicabile agli equipaggi impiegati in operazioni HEMS e SPO HR è attualmente emanata dai singoli Stati Membri.

In Italia valgono rispettivamente i Regolamenti ENAC *“Regolamento sull'impiego, sui limiti dei tempi di volo e di servizio e requisiti di riposo per l'equipaggio di condotta degli elicotteri adibiti al trasporto aereo di passeggeri per collegamenti con piattaforme petrolifere, per servizio medico di emergenza e per attività di ricerca e soccorso in montagna”* e *“Requisiti relativi alle operazioni aeree antincendio nonché ad aspetti delle operazioni specializzate e non commerciali non compresi nel Regolamento (UE) 965/2012.*

In materia, dal 13 marzo 2018, il Regolamento (UE) n.2018/394 ha emendato l'articolo 8 del Regolamento n.965/2012 introducendo, ai punti 3 e 4 il principio per il quale le operazioni CAT con elicotteri (incluse le operazioni HEMS), le operazioni non-commerciali con aeromobili complessi nonché le operazioni commerciali specializzate (SPO) con velivoli ed elicotteri, devono

attenersi ai requisiti specificati nella legislazione nazionale dello Stato Membro in cui l'operatore ha la sua sede principale di attività o, se l'operatore non ha una sede principale di attività, del luogo in cui l'operatore è stabilito o risiede.

A seguito dell'introduzione di questo principio applicabile dall' 8 aprile 2019, su impulso di ENAC, EASA ha svolto un sondaggio per determinare quali siano le limitazioni di tutti gli Stati membri in materia FTL, relativamente alle tipologie di operazioni citate nei punti 3 e 4 dell'art.8.

Va tenuto presente che, mentre per le attività CAT propriamente dette, l'Annesso 6 ICAO impone a tutti i firmatari della Convenzione di Chicago di sviluppare regole per limitare la fatica degli equipaggi di volo, tale vincolo non si estende alle attività che in ambito UE sono definite SPO o HEMS.

Il sondaggio EASA ha evidenziato che alcuni Stati membri hanno norme molto meno limitanti rispetto ai requisiti ENAC, oppure non hanno sviluppato alcuna normativa in materia, facendo riferimento esclusivamente a legislazione nazionale di carattere sociale non necessariamente applicabile in altri paesi.

Per quanto descritto, ENAC ritiene che in assenza di ulteriori azioni, tale condizione possa determinare rischi non accettabili per la sicurezza delle popolazioni e del territorio sorvolato nonché per le persone a bordo degli aeromobili, sia in caso di operazioni HEMS dove gli infortunati trasportati non hanno possibilità di scegliere l'operatore aereo, sia in caso di operazioni SPO HR che, per definizione, svolgono attività ad alto rischio.

Pertanto, a seguito di quanto sopra descritto, ai sensi dell'Art.70 del Reg.(UE) n.2018/1139 (*Disposizioni di salvaguardia*) e del requisito ARO.GEN.135 del Reg.(UE) n.965/2012 (*Reazione immediata ad un problema di sicurezza*) ed in accordo alle procedure ENAC, al fine di limitare i rischi dovuti ad assenti o inadeguate norme nonché per garantire uniformità ed armonizzazione nella regolamentazione di sicurezza, ENAC prescrive che gli operatori aerei, di qualunque Paese, che intendano stabilire una base operativa in Italia al fine di svolgere attività HEMS o una base di servizio per SPO HR in accordo al punto 5 dell'Allegato I del relativo regolamento ENAC (rif. 6), devono rispettare i requisiti specificati nei regolamenti ENAC in materia FTL.

I requisiti contenuti nei documenti di seguito elencati diventano pertanto cogenti per tutti gli operatori aerei che intendono svolgere operazioni sul territorio nazionale come sopra specificato:

- HEMS: "*Regolamento sull'impiego, sui limiti dei tempi di volo e di servizio e requisiti di riposo per l'equipaggio di condotta degli elicotteri adibiti al trasporto aereo di passeggeri per collegamenti con piattaforme petrolifere, per servizio medico di emergenza e per attività di ricerca e soccorso in montagna*" - Edizione 2, Emendamento 1 del 24 marzo 2017;
- SPO HR: allegato 1 "*Limiti dei tempi di volo e di servizio e requisiti sui tempi di riposo per i membri di equipaggi di condotta impiegati in operazioni specializzate commerciali ed antincendio.*" del Regolamento "*Requisiti relativi alle operazioni aeree antincendio nonché ad aspetti delle operazioni specializzate e non commerciali non compresi nel Regolamento (UE) 965/2012*" - Edizione 1 del 17 novembre 2017